

## **Art. 10**

### **(Misure di semplificazione in materia di rilascio autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri)**

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia", sono aggiunte le seguenti: "in modalità digitale" e dopo le parole "acquisito un certificato in carta libera" sono aggiunte le seguenti: "o con modalità digitale"

b) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

1) "a-bis): "Le autorizzazioni all'affido o dispersione delle ceneri sono rilasciate, per via telematica, dall'Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo";

2) "a-ter): "Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti documenti necessari per la cremazione e l'affido o la dispersione delle ceneri vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del

11

Comune in cui è avvenuto il decesso agli aventi titolo ovvero all'impresa funebre incaricata, per via telematica";

c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) Le dichiarazioni di cui al n. 3 sono rese con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e sono acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica".